



DISTRETTO SOCIO SANITARIO LATINA 2
UFFICIO DISTRETTUALE DI PIANO

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

-il **Comune di Latina**, in persona di, nella qualità di *pro tempore*, domiciliata presso la sede in Latina, Via

"Autorità procedente"

- **Comune di**, in persona di, nella qualità di *pro tempore*, domiciliata presso la sede in, Via

"Ente beneficiario"

- **Comune di**, in persona di, nella qualità di *pro tempore*, domiciliata presso la sede in, Via

"Ente beneficiario"

- **Comune di**, in persona di, nella qualità di *pro tempore*, domiciliata presso la sede in, Via

"Ente beneficiario"

- **Comune di**, in persona di, nella qualità di *pro tempore*, domiciliata presso la sede in, Via

"Ente beneficiario"

E

-, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*, con sede in, alla via/piazza, n. (CAP), p. iva, C.F., iscritta nel con il numero

anche solo "Soggetto Attuatore"

* * *

Premesso che:

- con Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Latina in data _____ 2018, in esecuzione delle Deliberazioni del Comitato dei Sindaci del Distretto Latina 2 n. 5 e n. 6 del 28/03/2018, giusta determinazione dirigenziale n. ____ del _____, è stata indetta la procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 117/2017, finalizzata all'affidamento ad Enti di Terzo Settore del servizio di gestione del servizio di assistenza domiciliare e mediazione educativa a favore di famiglie e minori in grave difficoltà, nell'ambito del Piano Sociale di Zona - Misura 1 e sperimentazione P.I.P.P.I.;

Richiamati:

- la determinazione dirigenziale n. _____ del _____ 2018 di approvazione dell'Avviso Pubblico e dei relativi Allegati ai fini della ricezione delle domande di partecipazione da parte degli Enti del Terzo Settore volte alla procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione;
- l'Avviso pubblicato dal Comune di Latina in data/2018 di indizione dell'istruttoria pubblica per la coprogettazione degli interventi e dei servizi di cui al Progetto di Massima (PdM) elaborato dagli Uffici comunali;
- i verbali del seggio di verifica della regolarità formale delle domande di partecipazione, nonché della Commissione per valutazione delle proposte pervenute, entro il termine previsto dall'Avviso, all'Amministrazione nell'ambito della richiamata procedura ad evidenza pubblica;
- la determinazione dirigenziale n. _____ del _____ 2018 di approvazione degli atti di valutazione e di individuazione del Soggetto del Terzo Settore ammesso al Tavolo di Coprogettazione;
- la determinazione dirigenziale n. _____ del _____ 2018 di approvazione dei verbali del Tavolo di Coprogettazione da cui è scaturito il progetto finale ed esecutivo del servizio da svolgere (Allegato A);

Dato atto, infine, che:

-il R.U.P. ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti del Soggetto Attuatore degli interventi, autocertificati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica, con esito positivo, per cui può procedersi con la sottoscrizione della Convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti;

Visti:

- l'art. 118 della Costituzione;
- la legge n. 328/2000 e ss. mm.;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- la legge regionale n. 11/2016 e ss. mm.;
- la D.G.R. n. 326/2017;
- la Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell'ANAC;
- la legge n. 106/2016;
- il d. lgs. n. 117/2017 ed in particolare l'art. 55;
- la legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- il decreto legislativo n. 267/2000 e ss. mm.;
- la legge n. 136/2010.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – (Oggetto della convenzione)

1.1) Il Comune di Latina, n.q. di Ente Attuatore, affida a
....., il Servizio Distrettuale di Assistenza Domiciliare e Mediazione Educativa a favore di famiglie e minori in grave difficoltà del Piano Sociale di Zona e Sperimentazione P.I.P.P.I., i cui contenuti, termini e modalità sono stato definiti a seguito della procedura di coprogettazione di cui all'art. 55 del D. Lgs. n. 117/2017, nel documento finale elaborato dal Tavolo di Coprogettazione.

1.2) A tale ultimo proposito, i documenti richiamati nel comma che precedono sono allegati alla presente Convenzione, per farne parte integrante e sostanziale.

1.3) L'Ente Attuatore si impegna affinché le attività co-progettate siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.

1.4) L'Ente Attuatore assume l'impegno ad apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate, nel corso del rapporto

convenzionale per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dal progetto definitivo ed esecutivo sottoscritto al termine del Tavolo di Coprogettazione.

Art. 2 – (Durata della convenzione)

2.1) La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione sino al 31/12/2019.

2.2) Saranno ammesse unicamente le proroghe del termine finale di conclusione delle attività, secondo le ipotesi di prosecuzione previste dall'Avviso e su conforme deliberazione dei competenti Organi del Distretto e conseguenti provvedimenti gestionali.

Art. 3 – (Risorse messe a disposizioni dalle parti).

3.1) Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, l'Ente Attuatore mette a disposizione risorse strumentali (attrezzature e mezzi) ed umane proprie (personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque titolo) ed economiche individuate nel progetto definitivo ed esecutivo approvato nel Tavolo di Coprogettazione, che contiene tutte le risorse contenute in tutte le parti della propria offerta vincolante (Allegato B).

3.2) Il Comune di Latina, nella propria qualità di Autorità Procedente, per la realizzazione degli interventi previsti dall'Avviso metterà a disposizione le risorse individuate nel Progetto di Massima.

3.3.) In caso di riduzione delle risorse per fatti non dipendenti dalla volontà dell'Ente Procedente, l'Ente Attuatore non potrà eccepire alcunché, né vantare pretese, fatte salve le ipotesi di recesso dalla Convenzione per sopravvenuta eccessiva onerosità, così come disciplinata dal codice civile.

Art. 4 – (Risorse umane adibite alle attività di Progetto).

4.1.) La Ditta aggiudicataria dovrà impiegare per la realizzazione delle attività di cui alla presente Convenzione le figure professionali individuate nel progetto definitivo ed esecutivo sottoscritto al termine del Tavolo di Coprogettazione.

4.2.) L'Ente Attuatore eseguirà le attività e le prestazioni dedotte nella presente Convenzione mediante idonea organizzazione e con proprio personale, in possesso dei requisiti professionali e tecnici adeguati alle necessità del servizio

da espletare, che dovrà corrispondere con quello di cui al progetto definitivo ed esecutivo sottoscritto al termine del Tavolo di Coprogettazione.

A tal fine, dovrà presentare prima dell'avvio delle attività l'elenco completo del personale titolare e di quello da utilizzare in caso di sostituzione, con l'indicazione della qualifica, del livello contrattuale, dei requisiti professionali posseduti e del *curriculum vitae*.

Ogni sostituzione avverrà con personale di pari qualifica e competenza e sarà preventivamente comunicata per iscritto e/o per via telematica alla stazione appaltante.

L'elenco del personale titolare e supplente dovrà essere tempestivamente aggiornato ad ogni variazione.

4.3.) L'Ente Attuatore è tenuto ad impiegare personale assunto con regolare rapporto di lavoro, fatto salvo il ricorso a personale volontario, nel rispetto della disciplina vigente, applicando nei confronti dei lavoratori dipendenti e nei confronti dei soci lavoratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative. E' tenuto, inoltre, a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata della convenzione e le eventuali modifiche contrattuali introdotte durante il periodo dell'appalto nonché all'accantonamento per T.F.R.

4.4.) L'Ente Attuatore è tenuto, inoltre, all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori.

4.5) Il personale dell'Ente Attuatore, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.

4.6) Il Responsabile-Coordiatore di progetto, come individuato nell'ambito della procedura di co-progettazione sarà, oltre al Legale Rappresentante del Soggetto Attuatore, il Referente per i rapporti con l'Ente affidante e con gli altri Enti beneficiari, che vigileranno sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci.

Art. 5 – (Garanzie ed Assicurazioni).

5.1) Il Soggetto Attuatore prima dell'avvio dell'attività dovrà prestare una garanzia definitiva, nei termini e con le modalità previste dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm., analogicamente applicato alla presente Convenzione a tutela degli interessi pubblici degli Enti affidanti, la cui copia conforme all'originale viene allegata alla presente Convenzione (Allegato C).

5.2) Il Soggetto Attuatore provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione.

5.3) Il Soggetto Attuatore è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività ed il Comune di Latina ed i Comuni beneficiari del Distretto sono sollevati da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.

5.3) A garanzia dei rischi connessi alle attività di cui alla presente Convenzione ed in conformità di quanto previsto dal progetto di massima, allegato all'Avviso pubblicato dal Comune di Latina, l'Ente Attuatore ha prodotto le seguenti assicurazioni, valide per tutto il periodo della Convenzione:

-n..... del.....rilasciata da.....per responsabilità civile per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipano alle attività, ed, in ogni caso, verso terzi, con massimali idonei, non inferiore ad €,00 per sinistro, per persona e per danni a cose.

Il Comune di Latina ed il Comune di sono considerati "terzi" a tutti gli effetti.

Art. 6 – (Risorse per la realizzazione degli interventi)

6.1) L'importo complessivo riconosciuto dall'Ente affidante è pari ad euro 307.759,76 oltre iva al 5%. Tale importo verrà liquidato mensilmente sulla base delle ore effettivamente prestate nel mese moltiplicato per il "Costo Orario Convenzionale" determinato dall'Autorità Procedente e riportato nell'allegato 1.1 al Progetto di Massima.

6.2) L'Ente Attuatore dovrà emettere fattura mensile alla dovrà essere allegato un prospetto riepilogativo suddiviso per i singoli Enti Beneficiari con indicazione dettagliata:

- a) delle ore effettivamente prestate da ogni figura professionale impiegata;
- b) delle presenze;
- c) delle assenze e delle sostituzioni effettuate in conformità alle prescrizioni di cui al precedente art.4

6.3) Il pagamento verrà effettuato dall' Autorità Proponente previa imprescindibile verifica della regolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

6.4) La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano stati contestati alla Ditta aggiudicataria addebiti per i quali sia prevista l'applicazione di penalità, fino all'emissione del provvedimento definitivo.

6.5) Il Soggetto Attuatore con la sottoscrizione della presente Convenzione espressamente accetta quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti dichiara che utilizzerà il seguente C/C intestato a, avente le seguenti coordinate:, indicando il CIG relativo alla procedura ad evidenza pubblica indetta dal Comune di Latina.

Art. 7 – (Divieto di cessione)

7.1) E' vietato cedere anche parzialmente la presente Convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune di Latina ed ai Comuni beneficiari del Distretto.

E' fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di Offerta, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.

7.2) Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Soggetto Attuatore assume l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare al Comune di Latina le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

Art. 8 – (Verifiche e controlli in corso di esecuzione delle attività, oggetto della convenzione)

8.1) Il Comune di Latina ed i Comuni beneficiari del Distretto, nelle rispettive qualità, assicurano il controllo e la vigilanza delle prestazioni erogate dal Soggetto Attuatore, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico del Soggetto Attuatore, che è tenuto ad apportare le variazioni richieste.

Art. 9 – (Trattamento dei dati personali)

9.1) Ai sensi della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali, il Soggetto Attuatore assume la qualifica di Responsabile del Trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente Convenzione, la cui titolarità resta in capo al Comune di Latina.

9.2) Responsabile del Trattamento per il Soggetto Attuatore è il, mentre il Responsabile del trattamento per il Comune di Latina è il

9.3) Il Soggetto Attuatore:

- a) dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento delle Attività sono dati personali e, quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
- b) si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dalla vigente disciplina anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
- c) si impegna a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti inerenti la presente Convenzione;
- d) si impegna a nominare i soggetti incaricati del Trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato;
- e) si impegna a comunicare al Comune di Latina ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di Trattamento di dati personali di cui è titolare, affinché quest'ultima ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del Trattamento;
- f) si impegna a nominare ed indicare una persona fisica Referente per la «protezione dei dati personali»;
- g) si impegna a relazionare con cadenza semestrale sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il Comune di Latina in caso di situazioni anomale o di emergenze;
- h) consente l'accesso dell' Ente affidante e degli Enti Beneficiari al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Art. 10 – (Inadempienze e penali)

10.1.) Qualora l'Autorità Proponente e gli Enti Beneficiari accertino il ritardo, l'inadempimento, l'inesattezza o la violazione rispetto agli obblighi stabiliti nei documenti che compongono la presente Convenzione da parte dell'Ente Attuatore (EA), si provvederà ad applicare le sotto elencate penali :

- a) impiego di personale con titoli diversi da quelli richiesti/offerti: applicazione di una penale di € 150,00/giorno per ogni operatore;
- b) mancata immediata sostituzione del personale assente per diversa causa: Applicazione di una penale di €. 150,00/giorno per ogni mancata sostituzione;
- c) mancato servizio per un intero giorno: applicazione di una penale di € 500,00/giorno;

- d) sostituzione del personale assente con operatori di qualifica e competenze diverse da quelle previste nel Progetto di Massima (PdM) e/o offerto: applicazione una penale di €. 150,00/giorno per operatore;
- e) mancata sostituzione del personale non idoneo : applicazione di una penale di €. 200,00 /giorno per operatore, per ogni giorno successivo al secondo dalla formale comunicazione del diniego di autorizzazione da parte della stazione appaltante;
- f) mancato rispetto degli indirizzi e delle modalità organizzative (orari, giorni, procedure stabilite dalla stazione appaltante) applicazione di una penale di €. 350,00/giorno;
- g) mancata messa a disposizione della sede funzionante entro 15 giorni dalla data di avvio dell'appalto: applicazione di una penale di €. 300,00 per ogni giorno di ritardo;
- h) mancata fornitura degli arredi, delle attrezzature e di quant'altro necessario al buon funzionamento: applicazione di una penale da €. 100,00/giorno a €. 500,00/giorno;
- i) mancata sostituzione o manutenzione delle attrezzature informatiche: applicazione di una penale pari ad €. 150,00/giornaliere;
- j) mancata organizzazione del corso di formazione trimestrale: applicazione di una penale di € 500,00 per ogni corso trimestrale non svolto;
- k) mancata supervisione mensile degli operatori: applicazione di una penale di € 200,00 per ogni singola supervisione non svolta;
- l) mancata trasmissione della relazione trimestrale: applicazione di una penale di € 500,00 per ogni mese di ritardo;
- m) mancata trasmissione dei dati mensili: applicazione di una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla data stabilita dell'invio;
- n) inadempienza alle prescrizioni di cui all'art. 4 della presente convenzione, fermo restando la risoluzione del contratto, verrà applicata una penale € 3.000,00.

10.2.) In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata.

10.3.) Nel caso di anomalie di servizio che comportino più forme di penalità, le penali corrispondenti sono da intendersi cumulabili. Le penali verranno applicate con Determinazione Dirigenziale fatto salvo il pagamento dei maggiori danni subiti dalla Stazione appaltante.

10.4.) L' Autorità procedente, avvierà contestazione scritta delle inadempienze riscontrate alla Ditta aggiudicataria a mezzo raccomandata A.R. o PEC. ai fini dell'avvio del procedimento.

10.5.) La fase successiva all'avvio del procedimento sarà gestita secondo quanto stabilito dalla L. 241/90 e s.m.i..

10.6.) In caso di cumulo delle sanzioni l'Autorità Procedente, sulla base della valutazione della gravità delle violazioni, potrà procedere alla risoluzione del contratto.

10.7.) Per il recupero delle penalità l'Autorità Procedente potrà effettuare trattenute su quanto dovuto all'Ente Attuatore sulla cauzione che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrata.

Art. 11 – (Disposizioni in materia di sicurezza).

11.1) L'Ente Attuatore ha l'obbligo di ottemperare a tutte le prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro contenuti nel D. Lgs. n. 81/2008, in specie per quanto riguarda l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, attraverso l'utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche, nonché ponendo in essere ogni adempimento e/o obblighi di formazione ed informazione dei dipendenti previsto dalla legge.

11.2) Dovranno, altresì, essere rispettate le norme del D.M. del 10/03/98 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".

11.3) L'Ente Procedente, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D. Lgs. 09.04.2008 n. 81, verifica l'idoneità tecnico professionale dell'Ente Attuatore attraverso le seguenti modalità:

- a) Acquisizione del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
- b) Acquisizione dell'autocertificazione dell'appaltatore del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 T.U. disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000;
- c) Fornisce all'appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Art. 12 – (Risoluzione)

11.1) Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente Convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti.

In caso di risoluzione, per inadempienza del Soggetto Attuatore il Comune di Latina liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

11.2) Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico dell'organismo;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte dell'organismo;
- interruzione non motivata delle attività;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto indicato in fase di Offerta vincolante;
- quando l'organismo si renda colpevole di frode;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.

11.3) Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune di Latina, in forma di lettera raccomandata a.r., di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Art. 13 – (Rinvii normativi)

12.1) Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Art. 14 – (Controversie)

13.1) Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Foro di Latina.

Art. 15 – (Registrazione)

14.1) La presente Convenzione sarà sottoposta a registrazione con oneri e spese a carico del Soggetto Attuatore.

Art. 15 – (Allegato)

15.1) La presente convenzione è redatta in duplice originale. Sono allegati alla presente Convenzione, quale parte integrante e sostanziale, i seguenti atti e documenti:

- I) Allegato "A" - Avviso;
- II) Allegato "B" - Progetto di Massima (PdM);
- III) Allegato "C" – Verbali della Commissione di valutazione;
- IV) Allegato "D" – Offerta;
- V) Allegato "E" – Verbale Tavolo di Coprogettazione;

VI) Allegato "F" – copia conforme della garanzia definitiva.

FIRME

Per il Comune di Latina

.....

Per il Comune di

.....

Per il Comune di

.....

Per il Comune di

.....

Per il Comune di

.....

Per il «..... »

.....

Il sottoscritto nella qualità di Legale Rappresentante del «..... », quale Soggetto Attuatore, dichiara di avere perfetta e particolareggiata conoscenza delle clausole convenzionali e di tutti gli atti ivi richiamati ed, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare espressamente tutte le condizioni e patti ivi contenuti (in particolare artt. 6, 10 e 11)

Latina,

Il Legale Rappresentante del «..... »
